

Pubblicato il 28/04/2023

**N. 01450/2023 REG.PROV.COLL.**  
**N. 00872/2022 REG.RIC.**  
**N. 01403/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

A) sul ricorso numero di registro generale 872 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giovanna Lo Curto, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Airò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

B) sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2022, proposto da Giovanna Lo Curto, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Airò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, non costituita in giudizio;

***nei confronti***

- di Luigi Vento e Maria Chiara Greco, non costituiti in giudizio;

***quanto al ricorso n. 872 del 2022:***

*per l'ottemperanza*

- alla sentenza del TAR Palermo, Sez. I, 31 gennaio 2022, n. 255;

*nonchè per la declaratoria di inefficacia*

- della nota del 12.05.2022, prot. n. 0088761/2022 con la quale è stata respinta dall'ASP di Palermo la richiesta di ripristinare la carriera ai fini economici e giuridici;

*quanto al ricorso n. 1403 del 2022:*

*per la condanna*

- al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittimità degli atti annullati con la sentenza del TAR Palermo, Sez. I, 31.01.2022, n. 255;

Visti i ricorsi nrg. 872 del 2022 integrato da motivi aggiunti e nrg. 1403 del 2022, con i relativi allegati;

Vista la sentenza del TAR Palermo, Sez. I, 31 gennaio 2022, n. 255;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;

Viste le memorie difensive e di replica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Uditi, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2023, i difensori delle parti presenti così come indicato a verbale;

## FATTO

A) Con il ricorso nrg. 872 del 2022, la ricorrente in epigrafe ha chiesto l'ottemperanza integrale alla sentenza n. 255 del 31 gennaio 2022 con la quale questa Sezione ha annullato gli atti di approvazione delle graduatorie relative all'Avviso pubblico Straordinario per il reclutamento a tempo determinato di operatori socio sanitari (RS) per fronteggiare l'emergenza sanitaria, da parte dell'ASP di Palermo e dell'ASP di Agrigento, nella parte in cui a seguito di una nuova valutazione dei titoli presentati le è stato attribuito un punteggio

inferiore rispetto a quello dapprima riconosciuto e utile per la stipula del contratto di lavoro e, per l'effetto, è stata disposta la cessazione dell'incarico conferitole con effetto dal 1° febbraio 2021; le spese di lite liquidate in € 1.500,00 sono state poste a carico dell'ASP di Palermo che aveva redatto le graduatorie impugnate.

Nelle more della decisione di merito, con delibera n. 840 del 22 luglio 2021, l'ASP di Palermo (in esecuzione dell'ordine cautelare n. 2033 del 28 giugno 2021) aveva modificato la graduatoria impugnata e riconosciuto il punteggio di 1,4984 con collocazione della ricorrente nella posizione n. 133; a seguito della modifica del punteggio e della ripristinata posizione in graduatoria, la ricorrente era stata riassunta dall'Asp di Agrigento a far data dal 14 agosto 2021.

La ricorrente deduce l'illegittimità della nota del 12 maggio 2022, prot. n. 0088761/2022, con la quale l'ASP di Palermo ha invece respinto la richiesta di ripristinare ai fini giuridici ed economici la carriera per il periodo di interruzione del rapporto di lavoro dal 1° febbraio 2021 al 13 agosto 2021 poiché tale adempimento non sarebbe stato previsto nel dispositivo della sentenza, né a carico dell'Asp medesima, né a quella di Agrigento, posto che nessuna richiesta di risarcimento era stata avanzata in proposito.

La ricorrente invece sostiene che l'obbligo di ricostruzione della carriera ai fini giuridici discenderebbe direttamente dalla pronuncia in epigrafe e prescinderebbe dalla mancata proposizione di una domanda di risarcimento del danno; inoltre il mancato ripristino della carriera, quantomeno ai fini giuridici, determinerebbe un ulteriore danno in vista della procedura di stabilizzazione indetta dall'ASP di Agrigento.

L'ASP di Agrigento costituitasi in giudizio, con memoria del 10 agosto 2022, ha controdedotto l'inammissibilità del ricorso a seguito della successiva proposizione del ricorso n. 1403 del 2022 per la condanna al risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a., precisando che, in ogni caso, nessuna responsabilità le

sarebbe imputabile in quanto esecutrice di atti predisposti e formati dall'ASP di Palermo.

La ricorrente ha replicato con memoria del 9 settembre 2022.

Con i motivi aggiunti, notificati e depositati il 2 dicembre 2022, la ricorrente chiede nuovamente l'esecuzione della sentenza n. 255 del 31 gennaio 2022 ai fini della ricostruzione giuridica della carriera anche nella parte relativa al pagamento delle spese legali, pari a € 1.500,00, poste a carico dell'ASP di Palermo.

In data 21 dicembre 2022, la ricorrente ha depositato documentazione tra cui figura la deliberazione n.1063 del 21 giugno 2022, con la quale l'ASP di Agrigento ha disposto la ricostruzione giuridica della carriera in una vicenda analoga, in esecuzione della sentenza n. 3388 del 2021, di questa Sezione.

L'ASP di Agrigento ha depositato memoria il 16 gennaio 2023.

B) con il ricorso n. 1403 del 2022, la ricorrente ha proposto la domanda risarcitoria ex art. 30, c.p.a. per i danni patiti a seguito degli atti annullati con la sentenza n. 255/2022 a causa dei quali ha subito l'illegittima interruzione del rapporto di lavoro dal 1° febbraio 2021 al 13 agosto 2021, nonché dei danni subendi derivanti dall'eventuale mancata stabilizzazione per fatto imputabile alla condotta delle Amministrazioni resistenti; chiede il risarcimento in forma specifica per l'integrale ricostruzione della propria carriera sotto il profilo giuridico ed economico, ovvero, in subordine, per equivalente monetario per le retribuzioni non corrisposte, oltre il risarcimento del danno non patrimoniale per l'ingiusta interruzione del rapporto di lavoro, pari al 20% della retribuzione non percepita.

L'ASP di Agrigento si è costituita in giudizio il 26 settembre 2022; ha poi depositato memoria il 5 gennaio 2023 precisando che nessuna responsabilità le sarebbe imputabile in quanto esecutrice di atti predisposti e formati dall'ASP di Palermo.

La ricorrente con memoria del 6 gennaio 2023, ha insistito per la condanna delle Amministrazioni, secondo le rispettive competenze e responsabilità, alla

ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici del rapporto di lavoro comprendendo il periodo tra il 1° febbraio 2021 e il 13 agosto 2021 e al risarcimento del danno.

Sia la ricorrente, sia l'Asp di Agrigento, hanno replicato con memorie del 16 gennaio 2023.

C) Né l'ASP di Palermo, né i controinteressati intimati, si sono costituiti in entrambi i giudizi.

D) All'udienza pubblica del 7 febbraio 2023, su conforme richiesta delle parti, i ricorsi sono stati posti in decisione.

## DIRITTO

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi in epigrafe ai sensi dell'art. 70 del c.p.a., sussistendo evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.

2. È fondato il ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 255 del 31 gennaio 2022, nella parte in cui è chiesta la ricostruzione giuridica della carriera e il pagamento delle spese di lite.

Giova ricordare che in sede di esecuzione del giudicato, l'Amministrazione è tenuta a uniformarsi alle indicazioni rese dal giudice e a determinarsi secondo i limiti imposti dalla rilevanza sostanziale della posizione soggettiva azionata e consolidata in sentenza, ma anche a prendere diligentemente in esame la situazione controversa nella sua complessiva estensione, valutando non solo i profili oggetto della decisione del giudice, ma pure quelli comunque rilevanti per provvedere definitivamente sull'oggetto della pretesa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 marzo 2011, n. 1415).

Secondo i condivisi principi generali, infatti, il giudicato di annullamento comporta tre essenziali effetti: quello di eliminazione (consistente nel venir meno dal mondo giuridico del provvedimento impugnato), quello di ripristinazione (derivante dall'efficacia *ex tunc* della sentenza, riprendendo valore gli atti e le situazioni pregresse) e quello conformativo, consistente nel vincolo discendente dalla pronuncia nella successiva attività

dell'amministrazione in sede di riesercizio del potere (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 20.7.2017 n. 3584; id., Sez. IV, 06.04.2016, n. 1348).

Con specifico riferimento alla materia del pubblico impiego, la giurisprudenza ha affermato che *“Il giudicato annullatorio di un atto di estromissione di un dipendente pubblico dall'impiego comporta, quale effetto obbligatorio, quello, c.d. ripristinatorio, della ricostruzione di carriera dell'interessato illegittimamente espulso. Ed il contenzioso attinente all'omessa o insufficiente ricostruzione della carriera inerisce al contenuto proprio del giudizio d'ottemperanza, giacché verte su condotte amministrative che omettono di dare al giudicato gli effetti ed il seguito ad esso dovuti”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17.1.2014, n. 164).

In tale prospettiva è stato condivisibilmente precisato che *“In caso di annullamento di un atto del **concorso** con conseguente riapprovazione della graduatoria, l'esecuzione della sentenza comporta di per sé, oltre alla riapprovazione della graduatoria, la ricostruzione della carriera, ora per allora, agli effetti giuridici”* (Cons. Stato Sez. V, 31 marzo 2017, n. 1497).

In applicazione dei principi richiamati alla concreta fattispecie, il Collegio ritiene che dal giudicato di annullamento formatosi sulla sentenza n. 255/2022 derivi l'obbligo della reintegrazione della ricorrente nella sua posizione giuridica originaria di vincitrice della selezione pubblica per la stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, poi prorogato.

Infatti, il ripristino della situazione *ante causam* non può, con tutta evidenza, ritenersi esaurito con l'assunzione disposta nelle more del giudizio dall'Amministrazione, in quanto la piena soddisfazione del bene della vita comporta anche il riconoscimento del diritto all'integrale ricostruzione della carriera ai fini giuridici, con un'attività rinnovata *“ora per allora”*, comprendendovi il periodo di interruzione del rapporto di lavoro dal 1° febbraio 2021 al 13 agosto 2021, con obbligo di versamento dei contributi per tutto il periodo in questione.

Dalle considerazioni svolte discende anche il carattere elusivo della nota del 12 maggio 2022, prot. n. 0088761/2022, con la quale l'ASP di Palermo ha respinto la richiesta di ripristinare ai fini giuridici la carriera per il periodo di interruzione del rapporto di lavoro dal 1° febbraio 2021 al 13 agosto 2021.

Invero, premesso che il rapporto di lavoro era stato già costituito col contratto originariamente sottoscritto e, per così dire, ricostituito per effetto del giudicato, va ribadito che dallo stesso derivava con efficacia *ex tunc* l'integrale efficacia ripristinatoria appena descritta che, in ogni caso, va ulteriormente accertata e ribadita con la presente decisione anche a seguito di interpretazione integrativa del precetto racchiuso nella sentenza da eseguire.

L'atto in questione va pertanto dichiarato nullo, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. b), del c.p.a.

Alla stregua di quanto sopra, va altresì dichiarato l'obbligo dell'ASP di Agrigento di ottemperare alla sentenza n. 255 del 31 gennaio 2022, provvedendo alla ricostruzione giuridica della carriera della ricorrente, comprendendovi il periodo tra il 1° febbraio 2021 e il 13 agosto 2021.

Il ricorso va accolto anche riguardo al pagamento delle spese legali poste dalla predetta sentenza n. 255 del 2022 a carico dell'ASP di Palermo.

Al fine dell'esecuzione dei predetti obblighi da parte delle Aziende sanitarie provinciali di Agrigento e di Palermo, per quanto di rispettiva competenza, è fissato il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente pronuncia, o dalla sua notificazione a cura dell'interessata se anteriore.

Per l'ipotesi di persistente inottemperanza dell'ASP di Agrigento e/o dell'ASP di Palermo, per quanto di rispettiva competenza, va nominato sin d'ora quale Commissario ad acta il Dirigente generale pro tempore del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, presso l'Assessorato regionale della Salute - con facoltà di delegare altro funzionario di idonea competenza tecnica della medesima amministrazione regionale - che provvederà, su istanza della parte interessata e nell'ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all'esecuzione della predetta

sentenza nei termini di cui in motivazione, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all'art. 5 sexies, co. 8, l. n.89/2001, come introdotta dall'art. 1, co. 777, l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).

3. Va accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., sussistendo tutti i presupposti indicati dal citato art. 114, co. 4, c.p.a.; a tal fine, si liquidano gli interessi legali sulle somme dovute alla parte privata con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella presente sentenza fino all'effettivo soddisfo, e ciò in considerazione della persistenza del potere dell'Amministrazione di provvedere anche successivamente all'insediamento del Commissario *ad acta* e sino a quando questi non abbia provveduto.

4. È fondata la domanda, promossa con il ricorso nrg. 1403 del 2022, di risarcimento del danno derivante dall'interruzione del rapporto di lavoro, nei sensi e per le motivazioni già poste a sostegno della sentenza di questa sezione, n. 3388 del 2021 (v. punto 7), riguardante una vicenda analoga, alla quale si rinvia, per dovere di sinteticità, quale precedente conforme.

In particolare, il Collegio condivide, anche riguardo al caso di specie, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nei casi in cui vi sia stata un'illegittima interruzione o sospensione di un rapporto già costituito, è ammissibile l'integrale ricostruzione degli effetti economici della posizione del pubblico dipendente e ciò in dipendenza della natura sinallagmatica del rapporto di lavoro e dell'attività di servizio e della acclarata illegittimità dell'atto interruttivo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16.03.2016, n.1079, e sez. III, 2.03.2015, n.1029; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 20.06.2018, n.4102).



Per l'effetto, l'ASP di Palermo va condannata all'integrale ristoro economico nei termini di mancata retribuzione rapportata alla busta paga percepita dal ricorrente e dagli accessori ad essa collegati ivi compresi i versamenti previdenziali: tale misura risulta soddisfattiva anche del danno non patrimoniale e del danno curriculare sotto i profili della perdita di punteggio o esclusione da future procedure selettive.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza di entrambe le ASP resistenti, così come liquidate da dispositivo; vanno dichiarate invece irripetibili nei confronti di Luigi Vento e Greco Maria Chiara, non costituitisi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi nrg. 872 del 2022 e nrg. 1403 del 2022, come in epigrafe proposti, previa loro riunione:

- accoglie il ricorso nrg. 872 del 2022 nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara la nullità della nota del 12 maggio 2022, prot. n. 0088761/2022 dell'ASP di Palermo; ordina all'ASP di Palermo il pagamento delle spese legali liquidate con la sentenza di questa sezione n. 255 del 31 gennaio 2022 e all'ASP di Agrigento di provvedere alla ricostruzione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente con la ricorrente, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- dispone l'intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- condanna l'ASP di Palermo e l'ASP di Agrigento al pagamento dell'eventuale penality di mora, per quanto di rispettiva competenza, nella misura e con la decorrenza indicata in motivazione;
- accoglie il ricorso nrg. 1403 del 2022 e, per l'effetto, condanna l'ASP di Palermo al risarcimento del danno, nei sensi di cui in motivazione.
- condanna l'ASP di Palermo e l'ASP di Agrigento al pagamento, in solido, delle spese di lite a favore della ricorrente, liquidate in € 3.000, 00 (euro tremila/00) oltre accessori di legge se dovuti; spese irripetibili nei confronti di Luigi Vento e Greco Maria Chiara.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023  
con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere, Estensore

Francesco Mulieri, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Anna Pignataro**

**IL PRESIDENTE**

**Salvatore Veneziano**

**IL SEGRETARIO**